



Milano, 06 Giugno 2025

SPORT BONUS 2025: AVVISO DI APERTURA PRIMA FINESTRA

Il 30 maggio 2025, a partire dalle ore 16, si apre la prima finestra per l'inoltro online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Scadenza: 30 giugno 2025.

Con la nuova Legge di Bilancio (legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246) è stata estesa anche per l'anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626.

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese a cui è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), mentre l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito d'imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: RICHIESTE PER IL TERZO TRIMESTRE 2023

Invii fino al 5 agosto 2025 tramite piattaforma disponibile sul sito del Dipartimento dello Sport per gli investimenti in campagne pubblicitarie agevolati del periodo 1° luglio- 30 settembre 2023

A partire dalle ore 12 del 5 giugno 2025 e fino al 5 agosto alle ore 23:59 sarà possibile per i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali interessati inviare le domande per richiedere il credito d'imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Le domande dovranno essere presentate tramite **piattaforma** dedicata disponibile sul **sito** del Dipartimento dello Sport. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Il contributo in questione, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

I destinatari dell'agevolazione fiscale sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro Coni), in possesso dei seguenti requisiti:

- siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici,



- svolgano attività sportiva giovanile,
- siano soggetti beneficiari i cui ricavi [articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir] relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (Iva esclusa).

Sul sito del Dipartimento dello Sport sono disponibili anche delle **Faq** specifiche per il terzo trimestre 2023.

L'incentivo era stato introdotto dall'articolo 81 del D.L. 104/2020 tra le misure di sostegno all'economia durante la pandemia da Covid-19 ed è stato più volte prorogato. Con la Legge di Bilancio 2023 è stato esteso alle campagne pubblicitarie realizzate nel primo e nel terzo trimestre 2023 (articolo 1, comma 615, lettera a, legge n. 197/2022).

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

Infine, il Dipartimento precisa che questa fase riguarda le richieste relative al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.

OSSERVATORIO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT: I DATI 2024

È stato pubblicato l'**Osservatorio** con le statistiche sui lavoratori appartenenti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) ed al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Nel 2024 il **numero di lavoratori dello spettacolo** con almeno una giornata retribuita nell'anno è di 342.212 unità, con una retribuzione media annua di 11.577 euro ed un numero medio annuo di **96 giornate retribuite**.

Il numero di lavoratori nell'anno ha fatto registrare, nel 2024, una **riduzione di 25.634 unità (-7,0%) rispetto al 2023**. Si registra, invece, un lieve incremento della retribuzione media nell'anno (+3,2%) e del numero medio di giornate retribuite (+0,9%).

Il gruppo professionale che ha registrato la **flessione più elevata** è quello dei lavoratori degli impianti e circoli sportivi, con un decremento di oltre 11.000 unità (-25,9%), flessione solo in parte riconducibile alla nuova disciplina del lavoro sportivo che ha previsto l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi delle figure degli istruttori e direttori tecnici presso impianti e circoli sportivi (circa 1.300 lavoratori nel 2024).

Il **numero degli sportivi** ha risentito della nuova disciplina del lavoro sportivo, che ha innovato profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi, ampliando le tutele previdenziali sia nell'ambito del professionismo che del dilettantismo. Nel 2024 si rilevano **13.144 lavoratori**, con un incremento del 24,3% rispetto all'anno precedente; il 66,1% degli sportivi è formato dagli **aderenti alla Federazione Calcio**, in calo rispetto alla quota registrata nel 2023 pari all'81,5%, mentre in crescita le altre Federazioni, che rappresentano il 33,9%, contro il 18,5% del 2023.

Gli **sportivi dilettanti** sono stati classificati nelle **altre Federazioni**, cosa che ha determinato l'incremento di lavoratori di questo raggruppamento.

A livello territoriale, più della metà degli sportivi professionisti lavora al Nord (52,9%), soprattutto al Nord-Ovest (30,8%).



GYROTONIC: UN TOCCASANA PER LA FLESSIBILITA'

E' nato per i ballerini, ma non serve aver indossato il tutù per sperimentarne i benefici su articolazioni e flessibilità. Il Gyrotonic è stato creato negli anni '80 da Juliu Horvath.

Pensata per allenarsi anche in caso di infortuni, la disciplina olistica unisce respiro, movimento e ritmo, fondendo elementi di yoga, danza, pilates ed arti marziali, e viene fatta con macchinari che ricordano quelli del pilates.

Ve ne sono di diversi tipi: dalla "Pulley Tower" che è considerata la base di partenza, alla "Jumping-Stretching Board" che imita la dinamica dei salti, dal "Gyrotoner", che si concentra anche sulla parte superiore del corpo, all'"Archway" per il lavoro in sospensione.

Si possono fare lezioni individuali, ideali per chi è agli inizi, sia di gruppo, di Gyrotonic o Gyrokinesis, la versione a corpo libero senza macchinari.

CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16 maggio 2025 n. 4/E, ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D. Lgs. 192/2024. Di seguito si segnalano i chiarimenti di maggiore interesse in materia di welfare aziendale e di rimborso spese di locazione ai neoassunti.

Welfare aziendale

L'aumento a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico si applica considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto. Esso spetta anche se il contribuente non può beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU) o perché il figlio ha più di 30 anni.

Rimborso spese di locazione per neoassunti

Per i dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, e con un reddito di lavoro dipendente 2024 non superiore a € 35.000, è prevista l'esenzione delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate) per pagare le spese di locazione e di manutenzione dei fabbricati presi in affitto, con contratto registrato, sostenute dai lavoratori dalla data di assunzione, nel limite di € 5.000 annui.

Tale importo rappresenta una franchigia, se il rimborso è superiore, si tassa solo la parte eccedente.

L'esenzione interessa solo i dipendenti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 Km rispetto alla precedente, per i rimborsi effettuati nei primi 24 mesi dalla data di assunzione. Per il requisito della distanza va considerata la distanza chilometrica più breve tra i due Comuni (di residenza e di lavoro), calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (es. ferroviaria o stradale): almeno uno dei suddetti collegamenti deve risultare superiore a 100 km.

Il lavoratore rilascia al datore apposita dichiarazione - autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d'identità - che attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

Il beneficio spetta dalla data di assunzione purché la residenza nel Comune della sede di lavoro sia trasferita entro il termine delle operazioni di conguaglio (o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro).

Esempio: Tizio assunto con un contratto a tempo indeterminato il 1° ottobre 2025 ha diritto fino al 30 settembre 2027 e il limite complessivo annuo di € 5.000 opera per i periodi dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (1° anno) e dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 (2° anno).

AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCOO A DIPENDENTI: REGIME TRANSITORIO

Assonime, con la propria Circolare del 26 maggio 2025 n. 12 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina transitoria applicabile in relazione al calcolo del valore delle auto aziendali concesse come benefit ai dipendenti.

Disciplina vigente nel 2025

In sintesi, la disciplina varia in funzione della data di stipula del contratto di concessione in uso dell'auto, ed è così delineata:

- per i contratti stipulati dall'01/7/2020 al 31/12/2024 ma relativi a veicoli immatricolati precedentemente al luglio 2020, rileva il valore normale del servizio consistente nell'uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo va quindi scorporato il valore relativo all'uso nell'interesse del datore Ris. AE 14 agosto 2020 n. 46/E);
- per i contratti stipulati dall'01/7/2020 al 31/12/2024 e relativi a veicoli immatricolati nello stesso periodo, si distingue in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica indicati sul libretto del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni):

valori di emissione di Co2	% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km
non superiori a 60 gr per km	25%
tra 61 e 160 gr per km	30%
tra 161 e 190 gr per km	50%
da 191 gr per km in poi	60%

- per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica (art. 6 c. 2 bis DL 19/2025 conv. In L. 60/2025);

- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, in relazione a veicoli immatricolati dal 2025, nonché per i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta:

- 1) per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 10%;
- 2) per i veicoli elettrici ibridi plug-in, al 20%.

Dubbi ancora da chiarire

Resta dubbia la disciplina applicabile ai veicoli immatricolati nel 2024 (es. Km zero) e concessi in uso nel 2025 ed anche agli stessi veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dipendente nel primo semestre del 2025 ed oggetto di proroga o di riassegnazione ad altro dipendente anche successiva alla data del 30 giugno 2025. In proposito, secondo Assonime, in questi casi dovrebbe rimanere applicabile la disciplina 2024 (anche se la norma cita veicoli ordinati nel 2024, non dando rilevanza all'immatricolazione). Naturalmente, si richiede conferma dell'interpretazione suddetta all'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTI PER ASD E SSD PER EVENTI SPORTIVI: DOMANDE DALL'8 MAGGIO 2025

Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande di contributo per SSD e ASD dall'8 maggio 2025

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le risorse per l'anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.

Possono presentare la domanda di accesso al contributo:

- **le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)** in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Le domande devono essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile **a partire dal giorno 8 maggio 2025** al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

1. pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
2. impatto sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
5. adozione di specifiche misure od interventi finalizzati a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente;
6. capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di social media.

Attenzione al fatto che l'accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito **a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025**, può avvenire esclusivamente tramite **SPID** del legale rappresentante.

Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo devono essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.



POLIZZA RISCHI CATASTROFALI IMPRESE: I CORRETTIVI SONO LEGGE

Obbligo polizza rischi catastrofali: il nuovo calendario per adempiere. Ricordiamo tutte le regole e l'orientamento del MIMIT

Con il D.L. n. 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) **si differisce**, per le micro, piccole e medie imprese, **l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali** ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).

Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti.

L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.

Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio 2025 contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento.

Inoltre, dal 2 aprile 2025 è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento.

Il DL 39/2025 in data 21 maggio 2025 è stato convertito in Legge n 78 del 27 maggio 2025 e pubblicato in GU n. 124 del 30 maggio 2025.

Il Decreto contiene due articoli, conferma naturalmente le proroghe introdotte e definisce le modalità attuative ed introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi.

Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato hanno poi introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.

Il testo contiene norme secondo le quali:

- sono **assicurati solo gli immobili costruiti od ampliati sulla base di un titolo valido** o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
- **agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni od agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- **nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene**, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso;
- l'obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall'art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. *"a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa"* (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).

L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
- che ad imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione in Camera di Commercio.

Attenzione al fatto che sono invece escluse dall'obbligo assicurativo:

- le imprese agricole (ex all'art. 2135 del codice civile), cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:

- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e microimprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

CERTIFICAZIONE UNICA FORFETTARI: ADDIO DAL 2025

Certificazione Unica 2025: importanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Entro il 17 marzo, poiché il giorno 16, scadenza ordinaria, cadeva di domenica, **i sostituti di imposta dovevano inviare la CU 2025.**

Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e, in particolare, a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari **non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.**

Vediamo il dettaglio della novità.

Con l'art 3 rubricato *Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio* il D. Lgs. n. 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. ***A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.***” **quindi dalla CU.**

In pratica, questa novità ha fatto sì che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettari sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023, mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU all'Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la *ratio* della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e, pertanto, i flussi reddituali passeranno per lo SdI.

Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che, a differenza degli altri soggetti, continua ad esservi l'obbligo di certificazione.

IMU 2025: LA SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2025 PER GLI ENC

Gli enti non commerciali ENC, entro il 16 giugno 2025, devono pagare l'acconto IMU 2025, ma anche l'eventuale terza rata 2024 a conguaglio

Il 16 giugno scade il pagamento della prima rata IMU 2025.

Nello specifico, **per gli enti non commerciali ENC vi è una scadenza doppia.**

Infatti, in deroga alle disposizioni generali, **il comma 763 della Legge 169/2019 stabilisce regole specifiche per il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali** di cui all'art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

In particolare, il comma 763 suddetto prevede che:

- *il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), sia effettuato in tre rate:*
 - *di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,*
- *devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento,*
- *e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.*

Inoltre, i soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È bene evidenziare che i soggetti di cui al comma 759, lettera g) sono quelli che hanno almeno un immobile esente, ossia un immobile posseduto ed utilizzato dallo stesso ente e destinato esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ': COME ADEGUARSI NEL MIGLIORE DEI MODI

Il 1° gennaio 2025 segna l'inizio di un nuovo obbligo per gli amministratori di società: l'iscrizione del proprio "domicilio digitale" nel Registro delle Imprese. Come adeguarsi

Come già illustrato in una nostra precedente apposita Informativa, il 1° gennaio 2025 segna l'inizio di un nuovo obbligo per gli amministratori di società: l'iscrizione del proprio "domicilio digitale" nel Registro delle Imprese. Una mossa prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e che trova concretezza con la nota del MIMIT del 12 marzo 2025, n. 43836. Questo obbligo si traduce nell'iscrizione di una Posta Elettronica Certificata (PEC), personale e attiva, che deve essere diversa da quella aziendale. **Ogni amministratore dovrà avere una PEC individuale registrata come domicilio digitale.**

1) Soggetti obbligati: gli amministratori

Il MIMIT opta per un'interpretazione estensiva della disposizione, ritenendo che il termine «amministratori» faccia ampio riferimento alla funzione di gestione dell'impresa e che «una interpretazione meno letterale della norma possa risultare maggiormente aderente alla sua ratio e risulti giustificata dalla prevalenza di quelle finalità di interesse pubblico generale da essa perseguite e ad essa sottese».

L'obbligo si applica:

- agli amministratori della società in senso ampio (facendo riferimento alla funzione di **gestione dell'impresa**);
- ai **liquidatori** della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale: ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori, ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinti profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli «amministratori societari» (ad esempio, riservando ad essi poteri connessi al compimento degli atti necessari alla liquidazione della società, ma precludendo loro la gestione di nuove operazioni), rimette comunque la cura di **funzioni di amministrazione dell'impresa in liquidazione**, in luogo degli amministratori ormai cessati.

In ogni caso, spiega il MIMIT, la disposizione pare dovere essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui **formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali**, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

2) Termini e modalità di comunicazione

Per le nuove imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, la PEC dovrà essere comunicata durante la fase di iscrizione al Registro delle Imprese. Per le società già esistenti, l'adeguamento dovrà avvenire in occasione di nuove nomine, rinnovi di cariche o comunque **entro il 30 giugno 2025**. La mancata conformità a queste disposizioni comporterà **sanzioni che variano da 103 a 1.032 euro**, oltre al rischio di sospensione o rigetto delle richieste di nomina o di costituzione di nuove società.

3) L'importanza della PEC per le comunicazioni ufficiali

Per adeguarsi all'obbligo di domicilio digitale, è importante che gli amministratori di società inizino da subito a dotarsi di una PEC personale e verificarne la conformità rispetto ai requisiti normativi. Il passaggio successivo sarà poi registrare la PEC nel Registro delle Imprese per evitare sanzioni e garantire continuità nelle operazioni aziendali. La PEC è essenziale per garantire la sicurezza e la formalità delle comunicazioni ufficiali, conferendo loro valore legale.

4) Quali caratteristiche deve avere la PEC personale

Deve essere intestata esclusivamente all'amministratore, deve essere diversa da quella della società ed infine deve essere attiva al momento della comunicazione.

Già oggi esistono delle soluzioni PEC disponibili sul mercato progettate per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti.

Tra le soluzioni esistenti, Aruba.it offre delle caselle PEC specifiche per il business, complete ed affidabili. Le caselle PEC Pro e Premium includono delle funzionalità avanzate quali:

- La gestione in delega tramite "Supervisore360", ovvero la possibilità di dare la propria casella in gestione al proprio commercialista o consulente, che potranno accedere alla PEC con proprie credenziali e operare secondo i permessi stabiliti;
- Uno spazio casella di 2 GB, eventualmente estendibile tramite l'acquisto di GB aggiuntivi;
- Un archivio di sicurezza (di 3 GB per la Pro e di 8 GB per la Premium) che effettua una copia automatica di back up dei messaggi;
- La condivisione dell'accesso tramite "Multiutente PEC", che permette di creare account dedicati per i collaboratori.

Riepilogando:

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto **l'obbligo per tutti gli Amministratori di Società, comprese le SSD**, (sia in caso di Amministratore Unico, sia in caso di Consiglio di Amministrazione) **di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale** che – per le società costituite prima del 1° gennaio 2025 – dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese **entro il 30 giugno 2025**; per le società costituite dopo tale data, l'obbligo viene assolto contestualmente all'iscrizione nel Registro.

L'indirizzo PEC dell'Amministratore – che va comunicato al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio – deve essere personale e, dunque, non è consentito l'utilizzo della stessa PEC della Società anche per l'Amministratore.

Da un lato, dunque, ciascun Amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della Società; dall'altro lato, **qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni**.

La comunicazione della PEC personale va effettuata a cura di ogni Amministratore per ciascuna Società nella quale ricopra la carica di Amministratore.

La mancata comunicazione della PEC dell'Amministratore comporta la sospensione dell'iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell'Amministratore stesso; **si applica inoltre la sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, cioè un'ammenda da 103 euro a**

1.032 euro; se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta ad un terzo dell'importo.

COMPENSO SPORT DILETTANTISTICO: QUANDO E' IMPONIBILE

Sport dilettantistico: i compensi percepiti nel 2024 di importo pari al 3.500 euro non sono imponibili e non vanno dichiarati

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ del 28 maggio 2025 relativa allo **sport dilettantistico ed i relativi compensi**.

Si replica ad una domanda di un contribuente che **chiedeva se i compensi percepiti nel 2024 di importo pari a 3.500 euro siano o meno imponibili e da dichiarare**.

La risposta è negativa, vediamo il perché e la fonte citata dall'Agenzia delle Entrate a supporto di questa interpretazione.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, ai sensi dell'art 36 comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, **i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**.

Il successivo comma 6-bis prevede che **all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare**.

Viene precisato che **i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo** come chiarito dalla **Risposta ad interpello n. 474/2023**.

In particolare, l'interpello trattava il caso della fiscalità dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023. Vediamo tutti i dettagli del chiarimento ancora valido, in quanto citato dall'Agenzia.

Una Società istante, una S.r.l. sportiva dilettantistica erogava compensi ad atleti ed allenatori che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), sono redditi diversi fino al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha abrogato, a partire dalla stessa data, parte della citata lettera m).

In particolare, l'Istante evidenzia che: **«Il 2023 è l'anno in cui la disciplina fiscale dei compensi erogati dalle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui lettera m), del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir viene "sostituita" dalla nuova previsione normativa di cui all'articolo 36, comma 6», del predetto decreto legislativo n. 36 del 2021; « Il limite viene aumentato a 15.000 euro con l'entrata in vigore dell'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 36 del 2021, articolo che trova la sua disciplina transitoria nell'articolo 51, comma 1bis, che così dispone: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), [...], nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000"»;** « Il medesimo decreto dispone con l'articolo 52, comma 2 bis, l'abrogazione a decorrere dalla sua entrata in vigore (previsto per il 01/07/2023) della parte dell'articolo 67, comma 1, lettere m), del Tuir che riguarda i compensi erogati da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche».

L'Istante specificava inoltre che il contratto stipulato con i giocatori segue lo schema concordato tra la Federazione Sportiva di riferimento ed il sindacato giocatori e prevede il pagamento del compenso pattuito in 10 rate mensili.

In particolare, l'Istante esponeva il caso di un atleta a cui aveva corrisposto compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari ad euro 20.400 e compensi per il periodo luglio-dicembre 2023 pari ad euro 15.400 e chiedeva chiarimenti in merito alla corretta applicazione della richiamata disciplina

transitoria di cui all'articolo 51, comma 1 bis del decreto legislativo n. 36 del 2021. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir nella formulazione antecedente alla modifica apportata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche». **Ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo Tuir tali compensi «non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro».** Il citato decreto legislativo n. 36 del 2021 («Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»), in vigore dal 1° luglio 2023, all'articolo 25, comma 2, dispone in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro sportivo, prevedendo che *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile».* Il comma 3 bis del medesimo articolo 25 prevede che *«Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente».*

L'articolo 36 (rubricato «Trattamento tributario») stabilisce al comma 6 che *«I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. [...]»* e, al comma 6 bis, che *«Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare».* In sostanza, **a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente od assimilato o di lavoro autonomo.**

L'articolo 51 (recante «Norme transitorie») al comma 1 bis, stabilisce che *«Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000».* L'agenzia evidenzia che *«la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della*

suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario”.

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato decreto legislativo, dunque, **«sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000»**. Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1 bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir. Nel caso di specie, riportato a supporto della FAQ dell'Agenzia delle Entrate di maggio 2025, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.

DOMANDE E RISPOSTE

“Una seduta di pilates viene svolta sotto la guida di un soggetto diplomato ed affiliato ad un Ente di Promozione Sportiva, il quale non è medico, né fisioterapista. Si chiede se, in presenza di una prescrizione medica, la spesa sia detraibile dal fruitore del servizio. Inoltre, si vorrebbe sapere se il soggetto che svolge tale attività occasionalmente - senza partita Iva, e con incassi di 2.000/3.000 euro annui - possa emettere ricevute per prestazioni occasionali, e se tali ricevute costituiscano documentazione idonea alla detraibilità delle spese da parte dei soggetti che fruiscono del servizio, e che pagano la prestazione con metodi tracciabili”.

Se le sedute di pilates sono state prescritte come pratica correttiva o di riabilitazione, la spesa è detraibile in base all'articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, DPR 917/1986, ma è necessario che tale tipo di ginnastica sia svolto in un centro specializzato, sotto controllo medico o con un fisioterapista.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 15/E/2023), la detrazione del 19% spetta per la parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro ed il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili. Ai fini della detraibilità delle spese da parte dei clienti, le ricevute per prestazioni occasionali sono documenti idonei a giustificare le spese sostenute, purché siano regolarmente emesse. È importante che il pagamento avvenga tramite metodi tracciabili (per esempio, con bonifico bancario o con carta), al fine di garantire la trasparenza e la verifica delle transazioni.

Nel ribadire che la detraibilità ai fini Irpef è riconosciuta solo se c'è un nesso funzionale con la riabilitazione della persona (quindi, se il pilates è inteso come ginnastica riabilitativa/correttiva) e se la prestazione è fornita da un professionista abilitato, rientrante tra le figure sanitarie riconosciute dal DM Sanità 29 marzo 2001 (è il caso del fisioterapista che, peraltro, non necessiterebbe di prescrizione medica), si segnala che l'attività di istruttore di pilates occasionale (quindi, con guadagni annuali inferiori a 5.000 euro annui) può essere svolta emettendo ricevute per prestazioni occasionali: in tale caso, il soggetto in questione non ha l'obbligo di aprire una

partita Iva, ma deve rispettare il limite di guadagno annuale e la sua attività deve avere, appunto, natura non abituale.

“Un contribuente, in regime forfettario, ha sostenuto spese di trasferta per l'esecuzione di un progetto assegnato da un committente: come deve gestirne il rimborso? In particolare, non è chiaro se tali spese vadano riportate (o meno) in fattura o in un documento separato, se siano deducibili soltanto le spese effettuate in nome e per conto del cliente (e, quindi, a quest'ultimo intestate), se siano deducibili soltanto le spese per le quali esista una fattura oppure se sia sufficiente anche una semplice ricevuta, come quella rilasciata da un tassista o come lo scontrino di un bar”.

Si evidenzia, innanzitutto, che, nella determinazione della base imponibile attribuibile al contribuente forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, di Stabilità per il 2015), non è appropriato fare riferimento alla deduzione di spese, in quanto le stesse assumono rilevanza soltanto indirettamente, nell'ambito della peculiare procedura attraverso la quale viene applicato uno specifico coefficiente di redditività ai corrispettivi conseguiti. In merito alla nuova disciplina (introdotta, nell'articolo 54 del DPR 917/1986, Tuir, dal D. Lgs. 192/2024) del rimborso delle spese anticipate dal professionista nell'ambito di un'attività svolta su incarico del committente, si ritiene che essa possa trovare applicazione anche nell'attività di lavoro autonomo in regime forfettario, ossia escludendo, dalla base sulla quale commisurare il citato coefficiente di redditività, i rimborsi spese effettuati in modo analitico, così come previsto, con gli specifici adattamenti contabili, per il regime ordinario.

“In materia di privacy, esiste l'obbligo, per le aziende, di dotare i propri uffici di armadi chiusi a chiave? Quali sono i criteri e la normativa di riferimento? Per esempio, come devono essere conservati, nella sede dell'azienda, i documenti d'identità e le copie cartacee delle buste paga?”

Il quesito riguarda le misure da adottare qualora il titolare del trattamento utilizzi supporti cartacei nella gestione delle informazioni personali.

Nella disciplina previgente al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/1679, Gdpr-General data protection regulation), l'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedeva che i dati personali oggetto di trattamento fossero custoditi e controllati, mediante idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al citato D. Lgs. 196/2003, si indicavano gli armadi ignifughi tra le misure minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali in caso di utilizzo di supporti cartacei.

Nel 2018, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Gdpr, i citati articolo 31 e allegato B sono stati abrogati dall'articolo 27, comma 1, lettera d, del D. Lgs. 101/2018. Nelle nuove disposizioni del Regolamento europeo non si prevede più un catalogo di misure minime di sicurezza, ma si responsabilizza il titolare del trattamento dei dati personali nell'esercizio di un'attività d'impresa, proceduralizzandone gli obblighi di protezione.

Ciascun titolare deve:

- mappare i dati personali coinvolti nei processi aziendali e gli strumenti utilizzati nelle operazioni di trattamento;



- valutare i rischi cui potrebbe risultare esposta la persona in caso di trattamento non autorizzato od illecito, o in caso di perdita o distruzione delle informazioni;
- adottare le misure fisiche, tecniche ed organizzative "adeguate" a garantire riservatezza ed integrità delle informazioni personali (articolo 5, paragrafo 1, lettera f, del Gdpr). In sintesi, si obbliga il titolare del trattamento ad adottare misure di sicurezza adeguate al rischio, valutando caso per caso le più idonee.

Venendo nello specifico al quesito, la conservazione su supporto cartaceo di cedolini e documenti d'identità impone l'adozione di misure fisiche che ne garantiscano l'integrità (come la previsione di archivi con accessi riservati) e misure organizzative che consentano di prevenire accessi non autorizzati o perdite accidentali (come incarichi al trattamento con affidamento delle chiavi ed istruzioni a trattare i dati personali conservati su supporto cartaceo). L'utilizzo di armadi ignifughi chiusi a chiave potrebbe essere una misura appropriata per la custodia di dati personali su supporto cartaceo, ma non è l'unica possibile, né è obbligatoria in assoluto.

“Una società a responsabilità limitata deve acquistare un bene mobile registrato da un'altra Srl, iscritta al Registro delle imprese ed attiva, ma la cui partita Iva, nel 2024, è stata oggetto di un provvedimento di cessazione d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ex articolo 35, comma 15-bis 1, del DPR 633/1972.

Non potendo, la Srl venditrice, emettere fattura per la vendita del bene, la società acquirente, per documentare fiscalmente l'acquisto, può utilizzare una ricevuta non fiscale, oppure deve emettere autofattura?”

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nella Faq (risposta a domanda frequente) 136, pubblicata il 19 luglio 2019, se la fattura elettronica viene compilata con una partita Iva del cedente/prestatore - esistente in anagrafe tributaria ma, alla data riportata in fattura, cessata -, la fattura elettronica viene scartata dal sistema di Interscambio (Sdi).

In tale ipotesi, non essendo previsto l'obbligo di emissione della fattura, l'operazione può essere documentata mediante il rilascio di una ricevuta (o quietanza), nella quale viene specificato il tipo di bene ceduto, con l'indicazione che si tratta di un'operazione fuori campo Iva. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo, per il cessionario, di annotare l'operazione ai fini Iva, ma il documento deve essere conservato a norma dell'articolo 39 del DPR 633/1972, ed assume rilevanza ai fini della contabilità generale per le imposte dirette.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

